



Tribunale di Urbino



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Urbino



Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di Urbino



Camera Penale di Urbino
Aderente all'Unione Camere Penali

**PROTOCOLLO SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI MEDIANTE
SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA O COLLEGAMENTO DA REMOTO**

CONDIVISO DA

TRIBUNALE DI URBINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO

CAMERA PENALE DI URBINO

I sottoscritti

Presidente del Tribunale dott. Massimo Di Patria, Procuratore della Repubblica f.f. dr.ssa Irene Lilliu, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Giuseppe Recupero e Presidente della Camera Penale di Urbino Avv. Marcello Fagioli.

letti i D.P.C.M. 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 recanti disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19;

lette le delibere del C.S.M. n. 186/VV/2020 del 5/03/2020, 11/03/2020 e 26/03/2020 riguardanti "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid-19";

letto l'art. 2, co. 7, D.L. 8/03/2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

considerato che l'art. 83, co. 12, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, al pari di quanto già prevedeva il richiamato art. 2, co. 7, D.L. 8/03/2020, n. 11, stabilisce che "Ferma l'applicazione dell'art. 472, co. 3, c.p.p., dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero

della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le udienze di convalida dell'arresto o del fermo innanzi al G.I.P. previste dall'art. 391 c.p.p., gli interrogatori di persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 c.p.p., gli interrogatori per rogatoria anche di detenuti con definitivo pena e le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo innanzi al Giudice del dibattimento si svolgeranno, di norma, in videoconferenza attraverso il programma ministeriale Microsoft TEAMS, fatta eccezione per casi di impossibilità di procedere da remoto per ragioni tecniche o processuali.
2. I giudizi che proseguono con rito alternativo in cui sia prevista la partecipazione dell'indagato o imputato a cui sia stata applicata una misura custodiale saranno celebrati con le medesime modalità telematiche adottate nelle rispettive udienze di convalida.
3. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, quali l'avvocatura, le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) e gli istituti penitenziari coinvolti nel presente protocollo (Casa Circondariale di Pesaro Villa Fastiggi e Casa di Reclusione di Fossombrone). Il predetto collegamento audiovisivo è in grado di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 146 bis, co. 3, d.l.vo 271/1989, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto.
4. La polizia giudiziaria procedente, oltre alla comunicazione al difensore dell'avvenuto arresto o fermo ai sensi dell'art. 386, co. 2, c.p.p., indicherà nel verbale di arresto o di fermo ovvero nel verbale di notifica dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare:
 - l'indirizzo e-mail del difensore di fiducia o di quello d'ufficio a cui verranno trasmessi gli atti, avendo cura il difensore di fornire a tale scopo un indirizzo di PEO (“*posta elettronica ordinaria*”) e non di PEC, indispensabile per stabilire il necessario collegamento di cui al punto 1 con modalità da remoto;
 - il luogo ove il P.M. ed il difensore intendano partecipare, mediante collegamento in videoconferenza a seguito di invito da parte del Giudice che procede, all'udienza di convalida da remoto ed in particolare se intendano parteciparvi presso il carcere oppure, in caso di arrestato o fermato custodito in camera di sicurezza o in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p., presso il Comando di p.g. più vicino attrezzato per la videoconferenza oppure da remoto presso la postazione dagli stessi individuata ai fini del collegamento telematico;
 - l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) ed i recapiti della polizia giudiziaria del Comando che si collegherà in videoconferenza, al fine di predisporre il collegamento telematico.
5. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

6. L'eventuale assistenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato ed in ogni caso sarà consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.
7. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà al portale NDR della Procura della Repubblica di Urbino il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto/fermo, indicando il nominativo del difensore nominato, il suo recapito telefonico e l'indirizzo e-mail.
8. La Segreteria del Pubblico Ministero, appena iscritto il procedimento, in tutti i casi di richiesta di convalida di arresto o fermo, provvederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente tutti gli atti di cui al punto 7) ed alla sua trasmissione al difensore tramite l'indirizzo PEO ("*posta elettronica ordinaria*") indicato nel verbale di arresto, al Tribunale mediante PEC o SNT ed al P.M. togato o al V.P.O. di udienza mediante posta elettronica istituzionale o PEO.
La Segreteria della Procura della Repubblica procederà inoltre alla formazione del fascicolo cartaceo (mediante la stampa degli atti del fascicolo digitale pervenuti tramite portale NDR) ed al suo inoltro alla cancelleria del Tribunale nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.
La Cancelleria del G.I.P., in caso interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 c.p.p., provvederà a trasmettere telematicamente al difensore copia dell'ordinanza cautelare, consentendo l'accesso del difensore in cancelleria, secondo le disposizioni e con le cautele previste nei provvedimenti concernenti l'emergenza epidemiologica emessi dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.
9. L'indagato/imputato parteciperà dalla postazione predisposta:
 - all'interno del carcere se ivi ristretto;
 - presso il Comando di p.g. nei seguenti casi:
 - qualora l'arrestato sia custodito in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida;
 - qualora l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p., ai sensi dell'art. 558 c.p.p. o ai sensi dell'art. 386, co. 5. c.p.p. o in stato di custodia cautelare ex art. 292 c.p.p., e si recherà, con o senza scorta, presso il Comando di p.g. competente, previa autorizzazione del magistrato competente.

Si evidenzia che attualmente risultano attivati e testati i collegamenti con la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Pesaro Villa Fastigi, la Casa di Reclusione di Fossombrone, il Commissariato della P.S. di Urbino, il Comando Compagnia dei Carabinieri di Urbino ed il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino.
10. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanza mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza a mezzo piattaforma TEAMS e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.
11. Verrà comunque garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 d.l.vo 271/1989.

Il presente protocollo avrà efficacia immediata dal giorno della sua sottoscrizione fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19.


Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza del presente protocollo al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura (Settima Commissione), al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, a tutti i Magistrati togati ed onorari ed al Personale Amministrativo del Tribunale e della Procura di Urbino ed alle Sezioni di polizia giudiziaria, alla Direzione della Casa Circondariale di Villa Fastiggi, alla Direzione della Casa di Reclusione di Fossombrone, alla Questura di Pesaro e Urbino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino per la diffusione ai rispettivi comandi di polizia giudiziaria sul territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Urbino, 31/03/2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Massimo Di Patria




Il Procuratore della Repubblica f.f.

Dr. ssa Irene Lilliu



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Giuseppe Recupero



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Marcello Fagioli

